

Ancora sul regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

In attuazione – è bene aggiungere – del D.Lgv. 20 ottobre 1998, n. 368, e del D.Lgv. 30 luglio 1999, n. 300, abbiamo ricevuto più di una stesura insieme a una copiosa messe di documenti e di interventi che sottolineavano abusi vari, carenze di scrittura, aita per il settore dimenticato ecc. e, *dulcis in fundo*, veniva denunciata la mancata condivisione del *parere* del Consiglio di stato. E qualche cosa ha trovato anche eco sugli organi di stampa. Non sta al “cronista” che rileva queste notizie tentare di farne un puntuale resoconto, indicando nel contempo quali di queste, perché accolte dal ministro, avessero il crisma della plausibilità e magari stilando una lista dei vincitori come in qualche momento è sembrato che dovesse essere il risultato di questa singolar tenzone. I lettori di questa rivista ricorderanno che l’iter del processo di riorganizzazione del MBAC avviato dal D.Lgv.112 del 1998 e proseguito con il D.Lgv.368 trovava in un successivo regolamento il primo strumento attuativo che doveva ricevere il placet del Governo, del Parlamento, degli Organi di controllo, delle OO.SS. infine del Consiglio nazionale del MBAC. Una procedura che ha coperto l’arco di nove mesi durante i quali, a sentire qualcuno, al ministro Giovanna Melandri dovevano tremare i “nervi” dei polsi ché non sarebbe riuscita a mettere d’accordo le diverse voci più o meno tecniche presenti nel ministero facendo naufragare l’intero disegno riformatore. Questo lo dico indipendentemente dalla bontà o meno del disegno che Giovanna Melandri è

riuscita a portare fuori dal Consiglio dei ministri del 5 agosto u.s. Un fatto questo che ha riempito di soddisfazione tutti quelli che hanno creduto nel grande processo di riforma della Pubblica amministrazione avviato dal ministro Franco Bassanini; ma anche gli altri che hanno in questi anni criticato aspramente il tradimento dell’atipicità indicata da Giovanni Spadolini o che non si sono rassegnati all’attuale deriva. Il contesto in cui si verrà a situare il regolamento quando approderà sulla “Gazzetta ufficiale” sarà fra i più incoraggianti, in quanto due tra i migliori ministri dei beni culturali sono riusciti a inanellare più bersagli che vanno dalle nuove e copiose risorse umane e finanziarie (oltre 4.000 assunzioni fra *full-* e *part-time* e a tempo determinato, quintuplicata la spesa per gli investimenti, più che raddoppiate le risorse per le retribuzioni del personale) ai nuovi regimi di orari degli istituti, al *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*, le norme sull’esportazione delle opere d’arte, il patto per la promozione della lettura, il Museo dell’audiovisivo, l’attuazione della Legge Ronchey sui servizi aggiuntivi... insieme agli obiettivi che tuttora risultano non raggiunti quali quello di legare gli aumenti salariali alla produttività e ai risultati, l’approvazione della legge sul deposito obbligatorio degli “stampati”, l’archeologia subacquea, le norme sulle città storiche...

Nell’odierna stesura del regolamento si deve appuntare qualche rischio di un appesantimento (fisiologico?) degli ap-

parati, frutto della separazione tra politica e amministrazione, e alcuni limiti rispetto all’ispirazione riformatrice – i cui cardini di semplificazione, di ottimizzazione e di sussidiarietà sembrano essere passati in se-

basso profilo si vedrà – dovuto alla novità della figura e alla modalità del suo inserimento. In un ministero che mette in discussione ben poco della sua attuale struttura e articolazione, che è restio a delegare funzio-



condo piano – e la compressione in qualche modo annunciata del soprintendente regionale (SR). Si dirà che ciò era in gran parte prevedibile discendendo direttamente dalle norme richiamate (i decreti 112 e 368) che hanno stabilito le “cose” da delegare, a chi e secondo quali procedure insieme all’organizzazione: il segretariato generale, numero e competenze delle direzioni generali nonché le attribuzioni del personale e delle risorse, mentre la figura del soprintendente sembra più frutto di qualche compromesso – se di alto o

ni ad altri (salvo poi farsele scappare gradualmente) e ad aprirsi alla società (valga per tutti il mancato avvio dello “sportello unico”, malgrado l’insistito richiamo di Giovanna Melandri), l’adozione di questa funzione non può essere indolore. In gioco sono equilibri consolidati frutto di un vissuto trascorso all’interno dell’ufficio (pardon, *istituto*) e fra questo e Roma, con esangui rapporti con le altre realtà e con il territorio. Per cui oggi si è teso a renderne più *soft* l’impatto: le Soprintendenze regionali “coordinano l’attività delle altre so-

printendenze, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali presenti nel territorio regionale, curano i rapporti del ministero con le regioni, gli enti locali e con le altre istituzioni presenti nella regione, ed hanno sede nel capoluogo di regione. Il soprintendente regionale è nominato... tra i dirigenti del ruolo unico... inseriti nell'ambito delle professionalità tecnico-scientifiche dell'area dei beni culturali, sulla base di comprovati requisiti di professionalità ed esperienza nella materia dei beni culturali". Ma nella fase "di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre il complessivo riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 25, il soprintendente regionale può essere contemporaneamente titolare anche di una soprintendenza di settore nell'ambito della regione". Quest'ultima previsione è motivata senz'altro da ragioni

di costo per dirigenti e uffici, ma anche dallo sforzo di ridurre l'iniziale ressa degli aspiranti. Il carattere leggero di tale figura è anche in quei compiti di coordinamento che apparentemente sembrano relegarlo in una funzione di pura testimonianza, ma vale ricordare non solo il nuovo quadro politico-amministrativo delle regioni che ha già riaperto un dibattito istituzionale ma anche che il coordinamento comporta la possibilità di modificare il tenore "letterario" della norma insieme all'effettuazione degli aggiornamenti in relazione ad altre disposizioni (dalla legge 241 alle Bassanini).

Il processo riformatore per arrivare a compimento avrà necessità di tutta una serie di ulteriori provvedimenti che dovranno rideterminare numero e ambiti territoriali degli istituti; l'articolazione del bilancio, che da sei passerà a dieci centri di spesa; ridefinizione dei compiti

dei dirigenti; gli istituti autonomi, quelli centrali con e senza le scuole, quelli con funzioni speciali ecc.; un posto (art. 27) è assegnato pure alle *biblioteche pubbliche statali*: "...dipendono dalla competente direzione generale e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte e degli altri beni librari che lo Stato ha in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo. Tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita, le biblioteche pubbliche statali svolgono, in particolare, i seguenti compiti: acquisire, raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana e straniera; conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte; realizzare con altre biblioteche, con istituti ed enti, sistemi integrati di informazione e servizi; attività di promozione di cui all'articolo

24, comma 2, lettera f). Le biblioteche universitarie, in particolare, svolgono le proprie funzioni in coordinamento con le università nelle forme ritenute più idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma, in attuazione dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, assicurano altresì in autonomia la tutela, la conservazione, la gestione, la documentazione e la disponibilità della produzione editoriale italiana raccolta per deposito legale. Si applica l'articolo 22, comma 2, primo periodo" (cioè con un regolamento ai sensi della legge 400 del 1988 saranno disciplinati l'ambito di autonomia, i compiti e il funzionamento dell'ICCU e della BNCF... e quella di Roma?).

Libero Rossi